



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e promossa

da
(C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. ORSINI ALESSIO e dall'avv. ANGELINI MARIA (NGLMRA74T52H294V) VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N.39 RIMINI ed elettivamente domiciliata in VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N. 39 RIMINI presso il difensore avv. ORSINI ALESSIO;

(C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. ORSINI ALESSIO e dall'avv. ANGELINI MARIA (NGLMRA74T52H294V) VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N.39 RIMINI ed elettivamente domiciliata in VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N. 39 RIMINI presso il difensore avv. ORSINI ALESSIO;

(C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. ORSINI ALESSIO e



dall'avv. ANGELINI MARIA (NGLMRA74T52H294V) VIA
CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE N.39 RIMINI ed
elettivamente domiciliata in VIA CIRCONVALLAZIONE
OCCIDENTALE N. 39 RIMINI presso il difensore avv.
ORSINI ALESSIO;

ATTORI

Contro

(C.F.

) e (C.F.
rappresentate e difese dall'avv.
) VIA 47923 RIMINI;
) VIA N.
47900 RIMINI ed elettivamente domiciliata in presso il
difensore;

CONVENUTE

CONCLUSIONI:

PER ENTRAMBE LE PARTI, come da note di udienza
depositate telematicamente;

OGGETTO: BANCARI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato
,
(
adivano il Tribunale di Rimini in
opposizione al decreto ingiuntivo n. del 2015
emesso dallo stesso Tribunale in data 5.11.2015
con cui gli veniva ingiunto, in qualità di
successori per causa di morte di
, il pagamento in favore di Banca



della
somma di euro 109.417,09, di cui 23.806,20 per
saldo debitore di conto corrente oltre interessi
al tasso contrattuale ed euro 85.610,89 per
residuo di finanziamento.

Allegava in particolare parte opponente che:

- Gli opposenti erano privi di legittimazione passiva in quanto avevano rinunciato all'eredità del debitore Giancarlo Giorgetti;
- Le somme richieste dalla banca non erano dovute in quanto i rapporti bancari posti a fondamento della pretesa di parte opponente erano affetti da plurime illegittimità.

Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

In data 18.4.2019 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. (quale cessionaria del credito oggetto di causa) tramite la mandataria S.p.a.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 11.11.2020 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.



L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per i seguenti motivi.

È fondata l'eccezione sollevata da parte attrice relativa alla carenza in capo alle opposenti della qualità di eredi del debitore

È infatti documentalmente provato che
,
e
hanno rinunciato all'eredità del de cuius
, nei cui confronti la banca
opposta vantava il credito oggetto di ingiunzione
(vedi dichiarazione di rinuncia all'eredità resa
innanzi a Notaio in data 27.7.2015, doc. 4
allegato alla citazione).

Quanto alle argomentazioni spiegate da parte
opposta in relazione alla disciplina di cui
all'art. 485 c.c., le stesse non sono meritevoli
di accoglimento. Nella ricostruzione di parte
opposta tale norma imporrebbe in ogni caso al
chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari
di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura
della successione, dovendosi considerare in
mancanza erede puro e semplice. Non ritiene il
Tribunale che tale esito possa verificarsi nel



diverso caso in cui l'erede, pur nel possesso dei beni, dichiara entro tale termine di rinunciare all'eredità. La norma, infatti, va interpretata nel senso di porre un limite alla facoltà di rinuncia all'eredità da parte di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari senza dar luogo all'inventario mentre non si rinviene nel dato letterale della norma l'imposizione di un onere che il chiamato debba in ogni caso assolvere per poter esercitare la facoltà di rinuncia anche nel ristretto termine di tre mesi dall'apertura della successione. In altre parole deve ritenersi che la ratio della norma sia quella di porre rimedio ad una inerzia del chiamato (inerzia che non viene ritenuta dal legislatore "irragionevole" se contenuta nel termine di 3 mesi), esigenza che non sussiste nei casi in cui il chiamato, entro tale breve termine, eserciti la facoltà di rinuncia.

Non convincente in senso opposto è la giurisprudenza citata da parte opposta, atteso che le pronunce menzionate si limitano (ragionevolmente) ad estendere al potere di rinuncia la "decadenza" prevista dall'art. 485 c.c. (non limitandola alla facoltà di accettare con beneficio di inventario) ma non affermano



alcuna compressione del potere di rinuncia del chiamato entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura.

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, a prescindere dal dato relativo all'effettivo possesso dei beni ereditari da parte delle chiamate odierne opponenti, le argomentazioni di parte opposta non possono in ogni caso condividersi sulla base dell'assorbente considerazione secondo cui le chiamate hanno rinunciato all'eredità entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione (27.6.2015).

Si impone pertanto l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto alcuna pretesa può essere mossa dalla banca nei confronti delle odierne attrici.

Quanto alle spese di lite deve darsi luogo alle seguenti considerazioni.

Ritiene il Tribunale che la circostanza dell'avvenuta rinuncia all'eredità fosse pienamente conoscibile dalla banca in sede di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (ricorso datato 8.10.2015) in ragione del regime pubblicitario che connota la dichiarazione resa



innanzi a Notaio (atto pubblico oggetto di registrazione)

Rileva anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuta nomina, in data 23.10.2015 di un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 c.c., provvedimento oggetto di inserimento nel registro delle successioni e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vedi doc. 14 di parte opponente). Da tale elemento poteva desumersi l'assenza di eredi in quanto l'art. 528 c.c. prevede che possa darsi luogo alla nomina di un curatore "quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari".

Sulla base di tali elementi può affermarsi che la banca opposta avrebbe potuto agevolmente venire a conoscenza della rinuncia all'eredità da parte delle odierne opposenti. L'istituto di credito, in solido con la cessionaria intervenuta, va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, determinate sulla base dei valori minimi della fase "istruttoria/trattazione", alla luce dell'attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.

P.Q.M.



Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da

, e contro per

azioni e tramite la mandataria S.p.a.,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna per azioni e , in solido tra loro, al pagamento in favore di e , in solido tra loro, delle spese di lite, determinate in euro per anticipazioni ed euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Rimini, il 22 febbraio 2021

Il Giudice
dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

